

Parti

Ricorrente: Margarita Isabel Vega González

Convenuta: Consejería de Hacienda y Sector Público del gobierno del Principado de Asturias

Dispositivo

- 1) *La clausola 4, punto 1, dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che la nozione di «condizioni di impiego», di cui a tale disposizione, ricomprende il diritto, per un lavoratore che sia stato eletto a una funzione parlamentare, di beneficiare di un'aspettativa speciale, prevista dalla normativa nazionale, in forza della quale il rapporto di lavoro è sospeso, in modo tale per cui la conservazione del posto di tale lavoratore e il suo diritto all'avanzamento di carriera sono garantiti fino allo scadere del suo mandato parlamentare.*
- 2) *La clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato che figura in allegato alla direttiva 1999/70 deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, la quale escluda in modo assoluto la concessione a un lavoratore a tempo determinato, al fine di esercitare un mandato politico, di un'aspettativa in forza della quale il rapporto di lavoro è sospeso fino alla reintegrazione di tale lavoratore allo scadere di detto mandato, mentre tale diritto è riconosciuto ai lavoratori a tempo indeterminato.*

⁽¹⁾ GU C 211 del 13.6.2016.

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 20 dicembre 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato — Italia) — Impresa di Costruzioni Ing. E. Mantovani SpA, Guerrato SpA / Provincia autonoma di Bolzano, Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori servizi e forniture (ACP), Autorità nazionale anticorruzione (ANAC)

(Causa C-178/16) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Appalti pubblici di lavori — Direttiva 2004/18/CE — Articolo 45, paragrafi 2 e 3 — Condizioni di esclusione dalla partecipazione all'appalto pubblico — Dichiarazione relativa all'assenza di sentenze definitive di condanna a carico degli ex amministratori della società offerente — Condotta penalmente rilevante di un ex amministratore — Condanna penale — Dissociazione completa ed effettiva dell'impresa offerente rispetto a tale amministratore — Prova — Valutazione da parte dell'amministrazione aggiudicatrice dei requisiti di tale obbligo)

(2018/C 072/11)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Consiglio di Stato

Parti

Ricorrenti: Impresa di Costruzioni Ing. E. Mantovani SpA, Guerrato SpA

Resistenti: Provincia autonoma di Bolzano, Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori servizi e forniture (ACP), Autorità nazionale anticorruzione (ANAC)

Nei confronti di: Società Italiana per Condotte d'Acqua SpA, Inso Sistemi per le Infrastrutture Sociali SpA

Dispositivo

La direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, in particolare l'articolo 45, paragrafo 2, primo comma, lettere c), d) e g), di tale direttiva, nonché i principi di parità di trattamento e di proporzionalità, devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale che consente all'amministrazione aggiudicatrice:

- di tener conto, secondo le condizioni da essa stabilite, di una condanna penale a carico dell'amministratore di un'impresa offerente, anche se detta condanna non è ancora definitiva, per un reato che incide sulla moralità professionale di tale impresa, qualora il suddetto amministratore abbia cessato di esercitare le sue funzioni nell'anno precedente la pubblicazione del bando di gara d'appalto pubblico, e
- di escludere tale impresa dalla partecipazione alla procedura di aggiudicazione di appalto in questione con la motivazione che, omettendo di dichiarare detta condanna non ancora definitiva, l'impresa non si è effettivamente e completamente dissociata dalla condotta del suddetto amministratore.

(¹) GU C 232 del 27.6.2016.

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 20 dicembre 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État — Francia) — Eni SpA, Eni Gas & Power France SA, Union professionnelle des industries privées du gaz (Uprigaz) / Premier ministre, Ministre de l'Environnement, de l'Énergie et de la Mer

(Causa C-226/16) (¹)

(«Rinvio pregiudiziale — Energia — Settore del gas — Sicurezza dell'approvvigionamento di gas — Regolamento (UE) n. 994/2010 — Obbligo per le imprese di gas naturale di adottare misure dirette a garantire l'approvvigionamento di gas dei clienti protetti — Articolo 2, secondo comma, punto 1 — Nozione di «clienti protetti» — Articolo 8, paragrafo 2 — Obbligo supplementare — Articolo 8, paragrafo 5 — Possibilità per le imprese di gas naturale di soddisfare il loro obbligo a livello regionale dell'Unione — Normativa nazionale che impone ai fornitori di gas un obbligo supplementare di stoccaggio di gas il cui ambito di applicazione include clienti che non rientrano tra i clienti protetti ai sensi del regolamento n. 994/2010 — Obbligo di stoccaggio che deve essere soddisfatto per l'80 % nel territorio dello Stato membro di cui trattasi)

(2018/C 072/12)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Conseil d'État

Parti

Ricorrenti: Eni SpA, Eni Gas & Power France SA, Union professionnelle des industries privées du gaz (Uprigaz)

Convenuti: Premier ministre, Ministre de l'Environnement, de l'Énergie et de la Mer

Con l'intervento di: Storengy, Total Infrastructures Gaz France (TIGF)

Dispositivo

- 1) L'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 994/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che abroga la direttiva 2004/67/CE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che esso non osta ad una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che impone ai fornitori di gas naturale un obbligo di stoccaggio di gas il cui ambito di applicazione comprende clienti che non compaiono tra i clienti protetti enumerati all'articolo 2, secondo comma, punto 1, del suddetto regolamento, purché siano rispettate le condizioni previste nella prima di tali disposizioni, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.